

**Qual è il trattamento economico spettante ad un lavoratore a cui siano state assegnate le mansioni superiori, qualora si assenti per ferie o malattia?**

In relazione al quesito in oggetto si evidenzia che la disciplina contrattuale prevista dall'art. 8, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, nel disciplinare l'istituto delle "mansioni superiori" rinvia, per quanto non espressamente regolato, alle disposizioni di cui al D. Lgs 165/2001.

Relativamente alla questione posta, pertanto, non può che farsi riferimento ai contenuti di cui all'art. 52, comma 4, del richiamato D. Lgs 165 del 2001 secondo il quale, quando ricorrono i presupposti per l'assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori *"per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore"*.

Si ritiene, pertanto che, nel caso di fruizione di giornate di ferie, nonché nei casi di assenza imputabile a malattia, infortunio o permesso per motivi personali, il trattamento retributivo differenziale connesso all'espletamento di mansioni superiori non debba essere corrisposto in quanto, nelle predette giornate, la prestazione lavorativa non viene effettuata.

Diversamente, si ritiene che il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori debba essere erogato in occasione delle festività e delle giornate di riposo settimanale in quanto tali giornate non interrompono la necessaria continuità nell'esercizio delle mansioni superiori.